

Legge federale che attua l'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi

**(Modifica del Codice penale, del Codice penale militare
e del diritto penale minorile)**

del 15 giugno 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2011¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale²

Art. 101 cpv. 1 lett. e, nonché 3, terzo periodo

¹ Sono imprescrittibili:

- e. gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.

³ ... Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

¹ FF 2011 5393
² RS 311.0

2. Diritto penale minorile del 20 giugno 2003³

Art. 1 cpv. 2 lett. j

² A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP:

- j. gli articoli 98, 99 capoverso 2, 100 e 101 capoversi 1 lettere a–d, 2 e 3 (Prescrizione);

3. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴

Art. 59 cpv. 1 lett. e, nonché 3, terzo periodo

¹ Sono imprescrittibili:

- e. la coazione sessuale (art. 153), la violenza carnale (art. 154), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), gli atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1) e l'abuso della posizione militare (art. 157), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.

³ ... Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

II

Il Consiglio federale non mette in vigore la legge federale del 13 giugno 2008⁵ sulla prescrizione dell'azione penale in caso di reati commessi su fanciulli.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 giugno 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab

³ RS 311.1

⁴ RS 321.0

⁵ FF 2008 4593

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 4 ottobre 2012.⁶

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.⁷

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁶ FF 2012 5233

⁷ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 30 ott. 2012.

